



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

116. Ancorche della Santità &c. Edictum cautelas præscribens
observandas à Gubernatoribus localibus, & Custodibus Portarum quoad
testimonia sanitatis, cum aliis Ordinationibus ad arcendum à ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1719.

PROROGATIO.

VI.

Termini in præcedenti Edicto assignati illis, quibus Jus competit concedendi Privilegia, seu Diplomata Patenti nuncupata pro eorum exhibitione in Secretaria Status, una cum notula Officialium ab ipsis deputatorum sub poena amissionis Privilegii.

Fabrizio del Titolo de' SS. Giovanni, e Paolo della Santa Romana Chiesa Prete Cardinal. Paulucci.

Premendo sommamente alla Santità di Nostro Signore, che la Giustizia habbia il suo corso, con l'osservanza di quanto si prescrive nell'Editto pubblicato li 4. Aprile 1718. per la dichiarazione di quelli casi, e di quelle condizioni, che devono essere adempite, acciò li Patentati, e Privilegiati possino godere il Privilegio del Foro; E perche trà le altre condizioni veniva principalmente ordinato, che tutte le persone in esso nominate, alle quali in qualsivoglia modo compete il Jus di concedere le Patenti, e Privilegii fossero tenute dentro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell' enunciato Editto trasmettere in Segreteria di Stato la nota distinta degli Ufficii necessarii, per i quali intendevano di dare le dette Patenti col numero determinato, e qualità precisa di detti Uffiziali, con avvertire alli detti Patentati, e Privilegiati, che se non fosse stata trasmessa la nota sudetta, ò che essi ritenessero Patenti concesse per altro Ufficio diverso da quelli, che fossero stati espressi in detta nota, ò che fossero di numero eccedente al già determinato nella medesima, non gl'avria suffragato alcun Privilegio di Foro, e si farebbero considerati, come se tali Privilegii, e Patenti non fossero loro stati concessi, e come più amplamente si dispone in detto Editto, al quale in tutto, e per tutto si habbia relatione; Ma ciò non ostante da molti è stata trascurata dentro il termine ivi prefisso la detta trasmissione: Onde tutti li Giudici, e Tribunali per altro competenti sono rimasti in piena libertà di procedere in qualunque Causa tanto civile, quanto criminale, e mista di simili Patentati senza verun riguardo alla loro pretesa esenzione; Tuttavia la Santità di Nostro Signore usando della sua paterna clemenza si è degnata di prorogare per un altro mese dalla data della presente il termine alle persone sudette per trasmettere in Segreteria di Stato l'enunciata nota, dopo il qual termine intende, e vuole, che senza alcun ritardo si proceda liberamente nelle cause come sopra, e rispettivamente contro li Patentati, e Privilegiati di quelle persone, che non l'averanno trasmessa senz'altra dichiarazione, decreto, ò risoluzione di qualsivoglia Giudice, Tribunale, ò Congregazione: E senza speranza di altra Proroga, ò ulterior dilazione. Et acciò ad alcuna delle sopradette Persone non possa giovare la scusa, ò pretesto d'ignoranza; ò di figurata tolleranza; Ordina, e commanda la Santità Sua, che la presente Notificazione pubblicata, & affissa che sarà ne'luoghi soliti di Roma, e di quelle Città ancora, ove risiedono li Presidi delle Provincie, e nelle quattro Legazioni di Romagna, Ferrara, Urbino, e Bologna obblighi, & astringa ogni uno in tutto lo Stato immediatamente, e mediatamente soggetto alla S. Sede, come se in ciascun luogo particolare anco mediato fosse stata pubblicata, & ad ogni persona particolarmente intimata. Dato in Roma questo dì 7. Febrato 1719.

F. Card. Paulucci.

Bullarium Romanum Continuatio Pars II.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradicta Notificatio affixa, & publicata fuit ad valvas Curie Innocentianæ, in acie Campi Floræ, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Josephum Batiastem Apost. Cur.

Joannes Trifellius Mag. Cur.

EDICTUM.

Cautelas præscribens observandas à Gubernatoribus localibus, & Custodibus Portarum quoad testimonia sanitatis, cum aliis Ordinationibus ad arcendum à Pontificia ditione pestilentia flagellum opportunis.

Fabrizio Vescovo d'Albano della Santa Romana Chiesa Card. Paulucci.

Ancorche dalla Santità di Nostro Signore siano state sin'ora prese tutte quelle misure, e precauzioni, che nelle presenti calamitose contingenze del consaputo mal contagioso introdotto in Marsilia, conveniva di prendere per preservare la salute de' proprii Sudditi da qualunque pericolo; riflettendo nondimeno con la sua paterna vigilanza, che la più forte, e più efficace di ogni altra cautela, è quella di togliere, per quanto sia possibile i pretesti, e l'occasione di poter contravenire ai precedenti Editti, per mezzo dei quali è stato interdetto, ò sospeso alla detta Città di Marsilia, e ad altri Paesi, e Luoghi in essi descritti il commercio con lo Stato Ecclesiastico, hà stimato indispensabile di rinnovare, e di confermare, siccome col presente Bando rinnova, e conferma, tutto ciò, che n'egl'altri già pubblicati sotto li trè, dieci, quattordici, e quindici del corrente è stato disposto, e di render più sicuro il loro adempimento con l'introduzione de i bullettini di Sanità, di modo che non possa alcuna persona di qualunque stato, grado, e condizione, che sia, benchè Ecclesiastica, tanto Secolare, quanto Regolare, e in qualsivoglia modo privilegiata, & esente, la quale avesse bisogno d'individua, especial mentione, ancorche provenisse da Paesi non interdetti, nè sospetti, entrare nello Stato Ecclesiastico, tanto per Mare, quanto per Terra senza esser munita de' predetti bullettini, ò fedi di Sanità. Vuole dunque la Santità Sua, che ciascheduna di dette persone nel primo ingresso, che farà nel Dominio Pontificio da qualunque parte, che ciò segua, si presenti avanti quel Governatore, ò Giudicente, che sarà più prossimo al Luogo, per dove avrà avuto l'ingresso nel mentovato Dominio, che si esibisca al medesima l'accennate fedi, nelle quali dovranno essere esattamente descritte non solamente le persone istesse dei Passaggieri, e la loro età, e Luoghi di dove faranno partiti, ma ancora le mercanzie, animali, & altre robbe, che seco conduceffero, quantunque fosse notorio, che procedessero da Paesi liberi, sopra i quali non potesse cadere veruna, benchè minima ombra di sospetto, e che volendo proseguire il loro viaggio per il rimanente dello Stato, facciano una simile esibizione in ogni luogo, per cui passeranno, sotto pene corporali gravissime da estendersi anche à quella della vita secondo le circostanze de' casi, nelle quali incorreranno tanto i principali Contraventori, quanto qualunque altro, che desse loro ajuto, ò assistenza per contravenire, e della perdita delle loro mercanzie, animali, & altre robbe. E siccome farebbe più grave delitto, e più fraudolenta la contraventione, se per elu-

Q q 3

dere

1720.

dere la presente disposizione, uscissero dalle strade maestre, e caminassero per stradelle, e viottoli comunemente non praticati, così dichiara Sua Beatitudine, che anche in questo caso incorreranno nell'istessa pena non solamente i principali Delinquenti, ma quelli ancora, che daranno loro fomento, & ajuto.

§. 1. Dovranno bensì i Governatori, e Giudicenti locali spedire con ogni maggior sollecitudine nei sopradetti Passaggieri, e confermare loro gl'attestati di sanità, che esibiranno senza alcuna sorte di emolumento, sotto quelle pene, che alla Santità Sua parrà di dover loro imporre, secondo la qualità de' casi, e delle circostanze, che accompagneranno la loro contravvenzione. La conferma poi, ò sia attergazione delle Bullette si farà nella forma seguente: Vista nel tal Luogo: esprimendosi per appunto quello, in cui si farà l'attergazione, e specificandosi il giorno, e il mese, e poi seguirà la sottoscrizione del Governatore, ò Giudicente locale, il quale osservando fedeli alterate, ò ragionevolmente sospette d'alterazione, dovrà trattenerle in luogo separato con tutte le necessarie cautele le persone, che Pesibiranno con tutte le loro mercanzie, animali, & altre robbe, e darne senza dilazione ragguaglio alla Sagra Consulta, che soprintende alla conservazione della pubblica salute, e nell'istessa forma appunto dovrà contenerli, se le persone, che capiteranno da Paesi forastieri, faranno affatto prive di fedi di sanità, ò apparirà dalle medesime, che procedino da luoghi interdetti, ò sospesi. Vuole anche la Santità Sua, che partendosi i suoi proprii Sudditi, & altri, benché Forastieri dimoranti nel Dominio Pontificio, dalle loro Patrie, e da altro Luogo dello Stato Ecclesiastico, in cui si troveranno, ad effetto di trasferirsi in Roma, ò in altra Città, e Luogo tanto dell'istesso Dominio, quanto di diverso Principato, prendino anch'essi l'attestato di sanità, in cui dovranno descriversi le loro Persone, Nome, Cognome, età, e luogo di dove partiranno, sì come anche le mercanzie, animali, & altre robbe, che seco condurranno; E s'avvertano sopra di ciò i Governatori locali, ai quali appartiene di sottoscrivere detti attestati di non ritardo la spedizione, nè prendere veruna mercede, sotto le pene anche più gravi ad arbitrio di Sua Beatitudine, e della Sagra Consulta, in caso, che trasgrediscano. Non faranno però dette Persone obligate a confermare l'accennate fedi nelle Città, e Luoghi, per i quali passeranno, ma basterà, che Pesibiscino in Roma al Custode di quella Porta, per dove entreranno, da cui riconosciute, che siano, farà loro permesso liberamente, e senza indugio l'ingresso; E l'istessa esibizione appunto dovranno fare al Governatore, ò Giudicente d'altra Città, ò Luogo, in cui si trasferiranno per trattenervisi; Se poi i Custodi delle Porte in quanto à Roma, e i Governatori, ò Giudicenti in quanto all'altre Città, e Luoghi, trovassero dette fedi alterate, ò sospette d'alterazione, ne renderanno subito ragguagliata la Sagra Consulta, tratteneudo, e assicurando colle solite cautele l'Esibitore, ò Esibitori di esse.

§. 2. E perchè tali alterazioni è molto più probabile, che possino farsi da i Forastieri procedenti da Paesi stranieri, che da i Sudditi Pontificii, e dalle Persone, le quali da lungo tempo in qua dimorano nello Stato Ecclesiastico, e può ragionevolmente dubitarsi, che chi si serve di tali mezzi abbia intenzione d'introdursi in Roma più, che in qualunque altra parte di questo Stato, dovranno i sopradetti Custodi delle Porte considerate con particolar' attenzione quelle fedi, che riceveranno da i primi ragguagliando l'istessa Sagra Consulta di qualunque falsità, ò alterazione, che

troveranno, e assicurando, come sopra, con le dovute cautele le Persone, che l'avranno presentate con tutte le Mercanzie, animali, & altre robbe, che condurranno, sotto le pene anco corporali ad arbitrio di Sua Beatitudine, e della detta Sagra Consulta in caso, che contravenghino. Per evitare inoltre la confusione, che potrebbe nascere dal non essere i Governatori locali ben informati, se le persone, che passano per le loro giurisdizioni provenghino da Roma, ò da altre parti, giachè può facilmente succedere, che per evitare la sopradetta esibizione di Bullette, si asserisca da qualche Passaggiere d'esser partito da Roma, benchè provenga da altri luoghi forse interdetti, ò sospesi, intende la Santità Sua, che qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione ancorche Ecclesiastica Secolare, e Regolare, e in qualsivoglia modo privilegiata, & elente debba in occasione di partire da Roma, prevedersi di fede di sanità da dispensarsi gratis in Campidoglio à fine di essere amessa à pratica, dove le converrà di passare, e rispettivamente trattenerli. Conoscendo poi la Santità Sua, che nelle presenti circostanze, e somamente pernicioso il permettere agl'Ozioli, e Vagabondi di entrare in Roma, e nello Stato Ecclesiastico, e di trattenervisi à quelli, che già vi sono, ordina espressamente, senza però derogare all'altri Bandi sopra di ciò publica dal Governo di Roma, che tali persone, le quali non anno veruna applicazione, ò nell'esercizio di qualche arte, con cui si procaccino il vivere, ò non sono impiegate in servizio di altri, che dia loro la necessaria sussistenza, ò pure che non abbiano entrate sufficienti à vivere senza industria, e fatica, in maniera che siano affatto inutili al publico, debbino nel termine di trè giorni dopo la pubblicazione del presente Bando partirsi da Roma, e suo Distretto, e nel termine di quindici dal rimanente dello Stato Ecclesiastico: sotto pena di cinque anni di Galera da incorrersi irremissibilmente da i Trasgressori, e sotto l'istessa pena proibisce à simili persone di entrare tanto in detta Città di Roma, e suo Distretto, quanto in qualunque Città, ò altro luogo del Dominio Pontificio. Declara finalmente, che nel presente Editto si comprende qualunque Persona Ecclesiastica Secolare, e Regolare, ed in qualsivoglia modo privilegiata; ed elente, benchè avesse bisogno d'individua, e specialmente, e che publicato, che sia ne i luoghi soliti di Roma, abbia la medesima forza, come se fusse publicato in ciascun luogo dello Stato Ecclesiastico, e che nel termine di trè giorni in quanto à Roma, e suo Distretto, e di quindici in quanto al rimanente dello Stato Ecclesiastico, astringa tutti, come se ad ogn'uno fusse personalmente intimato. Dato in Roma 27. Agosto 1720.

F. Card. PAULUCCI.

A. Banchieri Segretario.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictam Editum affixum, & publicatum fuit ad vobis Curia Innocentiana, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Antonium Orsinum Apostolicum Cursorem.

Joannes del Rè Mag. Curs.

ALIUD